

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

RICORSO EX ART. 99 LEGGE FALLIMENTARE

E 360 E SEGG. C.P.C.

Nell'interesse del Fallimento Bolici Paolo -- Ditta Individuale n.75/2014 (C.F. BLCPLA50H27F592M P.IVA 00010121002) in persona del curatore fallimentare Avv. Maria Virginia Perazzoli, nata a Ripatransone, il 9 settembre 1956, (C.F. PRZMVR56P49H321P) rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Daniela Campus (C.F. CMPDNL61C53H501D) ed elettivamente domiciliato, presso lo studio di quest'ultima, in Roma, in Via Lisbona n. 9, FAX 0685302968, Pec: danielacampus@ordineavvocatiroma.org, giusta procura speciale in calce al presente atto, ricorrente

CONTRO

Beatrice Libernini in proprio e come partecipe dell'impresa familiare di Paolo Bolici, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Montesoro ed elettivamente domiciliata, presso lo studio di

quest'ultimo, in Roma, Via Crescenzo n. 2 (P.e.c:
michelemontesoro@ordineavvocatiroma.org)

resistente

AVVERSO

L'ordinanza del Tribunale di Velletri, Sezione Fallimentare n. cron. 323/2017 del 14.01.2017 (R.G. 5524/2016), comunicata a mezzo posta elettronica certificata il 16.01.2017.

FATTO

Con sentenza n. 75 del 19 giugno 2014 il Tribunale di Velletri ha dichiarato il fallimento di Bolici Paolo – Ditta Individuale, fissando la verifica delle domande tempestive per l'udienza del 19.03.2015.

In tale data il Giudice Delegato non ha ultimato la verifica delle domande tempestive ed ha rinviato all'udienza del 14.09.2015, data in cui è stato reso esecutivo lo stato passivo.

In data 02.03.2016, il Giudice Delegato ha proseguito con l'esame delle domande tardivamente pervenute, dichiarando esecutivo lo stato passivo nella medesima data;

successivamente ha fissato per la verifica delle insinuazioni tardive e delle rivendiche l'udienza del 15 giugno 2016.

All'udienza di verifica del 15 giugno 2016, il curatore ha espresso il seguente parere sulla domanda di rivendica della Sig.ra Libernini: *"Il Curatore rileva che, fatta eccezione per i beni caduti in comunione legale immediata tra i coniugi al momento dell'acquisto e individuati con la numerazione 5), 8), 9), 11) e 15), nessun diritto di natura reale o obbligatoria spetta al coniuge del fallito sui restanti beni in titolarità di quest'ultimo. Detti beni, infatti, o sono stati espressamente esclusi dalla comunione legale tra i coniugi, giusta quanto disposto dall'art. 179 lett. d), c.c., o se in comunione de residuo, giusta quanto disposto dall'art. 178 c.c., sono stati ceduti ai creditori con il concordato preventivo. Si precisa comunque che al momento dello scioglimento della comunione, la Ditta Individuale del coniuge esponeva patrimonio netto negativo. Infatti la Ditta Paolo Bolici ha chiesto, subito dopo lo scioglimento della*

comunione (avvenuto in data 23.03.2012) il concordato preventivo (in data 26.03.2013), sfociato nel fallimento de quibus.

Riguardo all' esclusione dalla comunione legale, si precisa che proprio negli atti di acquisto degli immobili emerge sia un'espressa dichiarazione del fallito in tal senso in ragione della strumentalità del bene rispetto alla propria attività, sia l'intervento ad excludendum della Sig.ra Libernini Beatrice.

Di seguito si indicano i singoli beni oggetto di rivendica con l'indicazione sintetica della proprietà del bene.

0001 - TERRENO 4) NETTUNO - all'epoca censito nel Catasto Terreni comunale al foglio 7, particella 142 : Bene in comunione de residuo ai sensi dell'art. 178 del codice civile.;

0002 - APPARTAMENTO 5) Via Aldo Moro n. 30, Nettuno - Censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 31, particella 2037, sub 3 e 6 : Bene in comunione legale ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett. a) c.c. divenuta comunione ordinaria giusta

convenzione di separazione dell'anno 2012.; bene in fondo patrimoniale del 07.08.2006.;

0003 - TERRENO 8) NETTUNO - censito nel Catasto Terreni comunale al foglio 4, particelle 580, 149, 6 e 7 : Bene in comunione legale ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett.a c.c. divenuta comunione ordinaria giusta convenzione di separazione dell'anno 2012.; bene in fondo patrimoniale del 07.08.2006.;

0004 – TERRENO 9) Nettuno - Censito nel Catasto - Terreni comunale al foglio 4, particelle 669, 670, 668, 583, 667, 666, 665 e 582 : Bene in comunione legale ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett.a) c.c. divenuta comunione ordinaria giusta convenzione di separazione dell'anno 2012.; bene in fondo patrimoniale del 07.08.2006.;

0005 - TERRENO 10) ANZIO - censito nel Catasto Terreni comunali al foglio 7 , particelle 1140 e 1143: Beni esclusi dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, comma 1, lettera d) del c.c.;

0006 - FABBRICA 10 bis ANZIO- censito nel catasto Fabbricati di Anzio , al foglio 7, particella

2747, subalterno 1, graffata con la particella 2748, subalterno 1 nonchè particella 2747, subalterno 2: Bene escluso dalla comunione legale, in quanto edificato sul terreno 10), escluso dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, comma 1, lettera d) del c.c.;

0007 - TERRENO 11) Santa Fiora (GR) - censito nel Catasto Terreni comunale al foglio 11, particelle 633 e 634: Bene in comunione legale ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett.a c.c. divenuta comunione ordinaria giusta convenzione di separazione dell'anno 2012.; bene in fondo patrimoniale del 07.08.2006 ;

0008 - NEGOZIO 12) Largo Febo 10 (RM) - censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 485, particella 144, subalterno 3: Bene escluso dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, comma 1, lettera d) del c.c.;

0009 - NEGOZIO 13) Largo Febo n. 7/8 (RM)- censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 485, particella 144, sub. 24: Bene escluso dalla

comunione legale ai sensi dell'art. 179, comma 1, lettera d) del c.c.;

0010 - NEGOZIO 14) Via Valle Schioia, Lavinio - Anzio - censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 7 , particella 57, subalterno 12: Bene escluso dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, comma 1, lettera d) del c.c.;

0011 - n. 2 APPARTAMENTI e n.2 parcheggi auto 15) Località Oriago (VE) - censiti nel catasto Fabbricati Comunale al foglio 10, particella 1012, subalterni 14, 15, 29 nonché al foglio 10, particella 1052, subalterno 61: Bene in comunione legale ai sensi dell'art. 177 comma 1 lett.a c.c. divenuta comunione ordinaria giusta convenzione di separazione dell'anno 2012.; bene in fondo patrimoniale del 07.08.2006;

0012 - APPARTAMENTO 16) Via Canale 20, Ancona - censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 21, mappale 23, subalterno 17: Bene in comunione de residuo ai sensi dell'art. 178 del codice civile.

Il Curatore, tutto ciò premesso, propone di accogliere la rivendica relativamente ai beni indicati ai numeri 5, 8, 9, 11 e 15, già oggetto di fondo patrimoniale consolidato tra i coniugi Bolici - Libernini. Propone il rigetto di tutte le altre domande”.

In sede di udienza di verifica e formazione dello stato passivo relativo alle domande tardive del 15 giugno 2016 il Giudice Delegato ha adottato il seguente provvedimento: “Il Giudice Delegato, visto il parere del Curatore, ammette come da proposta dello stesso. Il Gd forma lo stato passivo delle domande tardive di crediti e rivendiche finora esaminate in conformità a quanto risulta dal verbale che precede, lo dichiara esecutivo e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che lo stesso integra lo stato passivo già dichiarato esecutivo”.

Con ricorso ex art. 98 L.F. notificato alla curatela in data 17 agosto 2016, la Sig.ra Beatrice Libernini ha proposto opposizione all'intero stato passivo del

fallimento sia crediti che rivendiche, sostenendo che:

1. "nel tentativo di circoscrivere l'invocata restituzione dei beni all'istante, Sig.ra Libernini, a quelli unicamente costituenti il fondo patrimoniale consolidato, può farsi richiamo strumentale al contenuto del concordato preventivo proposto. La devoluzione del relativo ricorso è ascrivibile unicamente all'iniziativa del Sig. Paolo Bolici. Sua è la proposizione di detta iniziativa finalizzata al salvataggio della propria ditta, Sua la sottoscrizione del relativo atto, in cui *uti dominus* esclusivo ha disposto, senza interpellare in alcun modo la Sig.ra Libernini, di tutti i beni, anche di quelli che in forza della ben nota separazione legale dei beni intercorsa tra i coniugi, spettavano e spettano unicamente alla medesima.

Peraltro, trattasi di concordato preventivo che non è stato accolto dal Tribunale e, quindi, *tamquam non esset*;

2. "Dall'originaria proposizione dello stesso e dal relativo contenuto non può desumersi alcuna

determinazione adesiva da parte della Sig.ra Beatrice Libernini e vieppiù, alla luce della pronuncia relettiva dello stesso, possono escludersi gli effetti della separazione dei beni, avvenuta in epoca antecedente (26 marzo 2013). Non può, quindi, opporsi al riguardo la cessione dei beni ai creditori con il concordato preventivo. Ne discende che i beni in questione, sono in comunione *de residuo* di proprietà al 50% della Sig.ra Libernini che insiste per la restituzione dei medesimi”.

3. “Nondimeno, riguardo al mancato riconoscimento da parte del Curatore dell'appartenenza al 50% degli ulteriori beni che, per espressa dichiarazione del fallito dovevano ritenersi strumentali all'esercizio della propria attività imprenditoriale, la dichiarazione *ad excludendum* della Sig.ra Libernini a fini aziendali, oltre a concernere solo taluni beni, era ed è certamente antecedente alla costituzione dell'impresa familiare, con le conseguenze che ne discendono in termini di possesso da parte dei

coniugi di tutti i beni acquistati e, pertanto, di divisione degli stessi al 50%”.

4. “di qui la richiesta di riconoscere la fondatezza della pretesa avanzata dalla Sig.ra Libernini, restituendole i beni di sua legittima spettanza, oltre ovviamente quelli Integranti il fondo patrimoniale”.

5. “E ancora, in relazione alla formazione dello stato passivo de quo, concernente le rivendiche:

Beni oggetto del fondo patrimoniale Paolo Bolici-Beatrice Libernini, atto notaio Terzi del 08/8/2006 rep. n°18601;

Terreno in Comune di Nettuno (RM), loc. Campana, catasto terreni fg.n°4 part.6- 7- 149-580;

Terreno in Comune di Nettuno (RM), loc. Campana, catasto terreni fg. n°4 part.582- 583-665-666-667-668-669 670;

Appartamento in Comune di Nettuno (RM), via A.Moro n°30 ,catasto fabbricati fg. n°31 part.2037 sub 6-2037 sub 3, piano T, interno 2;

Terreno in Comune di Santa Fiora (GR) ,catasto terreni fg. n°11 part. 633-634; Appartamento in Comune di Mira (VE), vi.a Lomellina n°9 fabbr. E- primo piano id sub 28,garage sub 13-15;

Appartamento in Comune di Mira (VE), via Lomellina n°62fabbr. D-piano terzo interno 5/D-censito catasto fabbricati fg n° 10 part.1012 sub.29-sub 14-sub 15-part n°1052 sub 61;

Villino in Comune di Nettuno, via San Giacomo n°14 catasto fabbricati fg. n°29 part. 696 sub 1 -sub 2.

Rivendiche, per separazione dei beni-impresa familiare art. 230 bis, quota parte 50% Terreno in Anzio (RM) con insistente Stabilimento Industriale censito nel catasto

terreni fg. n°7 part. n°1140-1143

Terreno in Anzio (RM) con insistente Stabilimento Industriale censito nel catasto terreni fg. n°7 part.142-catasto fabbricati part. n°2747 sub.1-

sub.2- part. 2748 sub.1Negozio in Roma, largo Febo n°10 , catasto fabbricati fg.485 part.144 sub.

Negozio in Roma, largo Febo n°7/ 8, catasto fabbricati fg.485 part.144 sub.24 Negozio in Anzio (RM), via Valle Schioia snc, catasto fabbricati fg.7 part.57 sub.12 Appartamento in Ancona, via Canale 20, catasto fabbricati fg.21, mappale 23, sub.17 Crediti ditta Paolo Bolici.

Attesi i predetti rilievi”,

6 “ritenuta la totale infondatezza dei crediti ammessi al passivo del fallimento della ditta Paolo Bolici, la ricorrente *ut supra* elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa, formula rispettosa”

ISTANZA-OPPOSIZIONE

affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

“ sospendere l'esecutività dello stato passivo relativo alle domande tardive e/o comunque la revoca del relativo decreto emesso dal Tribunale di Velletri, Sezione Fallimentare, in persona del Giudice Delegato, Dott.ssa Francesca Aratari; sospendere lo stato passivo relativo alle rivendiche, accogliendo di contro la domanda di restituzione di beni, quale avente diritto, formulata dalla Sig.ra Beatrice Libernini. Ciò in quanto il provvedimento del Giudice Delegato, notificato il 23/06/ 2016, non tiene conto di quanto documentato e della normativa di legge, considerato la separazione dei beni, atto del 23/03/2012, l'affitto di azienda alla Servizi Navali srl che di fatto ha escluso l'operatività della ditta Paolo Eolici, in data 19/12/2011:

Di qui la richiesta di modifica dello stato passivo della ditta Paolo Bolici, inserendo per legittima appartenenza, tutti i beni reclamati nella quota di appartenenza del 50%”.

“Si formula riserva di eventuale, ulteriore, produzione documentale”.

Il curatore, vista l'opposizione allo stato passivo, viste le numerose violazioni anche formali di norme poste a fondamento della regolare instaurazione del contraddittorio (non è dato verificare, dalla copia informale notificata, neppure la data di deposito del ricorso) nonché le ulteriori **“imprecisioni”** contenute nel ricorso medesimo, anche in relazione ai crediti ammessi che in narrativa la sig.ra Beatrice Libernini affermava di impugnare (pur se relativi a udienze di verifica i cui termini per l'impugnazione erano ampiamente scaduti) non riportati però nelle conclusioni, ha ritenuto di costituirsi in giudizio con il ministero dell'avv. Cristina Pettinelli.

Con memoria difensiva ritualmente depositata in data 3.10.2016, il Fallimento Bolici Paolo Ditta Individuale, n.75/2014, ha contestato l'opposizione proposta dalla Sig.ra Libernini, opponendosi alla modifica dell'intero stato passivo del fallimento.

Sulla rivendica degli immobili la curatela del fallimento ha osservato che:

A) in sede di verifica dello stato passivo, aveva espresso parere favorevole al riconoscimento alla Sig.ra Libernini degli immobili ricadenti nella comunione immediata, al momento dell'acquisto, ed espresso parere negativo relativamente al riconoscimento all'opponente di diritti reali, ovvero obbligatori, sui beni ricadenti nella comunione di residuo ex art. 178 c.c. e di quelli esclusi dalla comunione ex art.179 lett. d), comma 2° e che il G.D. aveva aderito alle conclusioni della stessa.

B) Il provvedimento del G.D., era corretto e doveva essere confermato per le seguenti ragioni:

1. Sulla rivendica pro-quota dei beni immobili in comunione legale ai sensi dell'art. 177, comma 1, lett. a c.c., divenuta comunione ordinaria giusta convenzione di separazione disposta nell'anno 2012 e conferiti nel fondo patrimoniale del 07.03.2006 e precisamente dei seguenti:

a) cron. 0002 -- p.to 5) relazione notarile:
APPARTAMENTO Via Aldo Moro n. 30, Nettuno -
Censito nel Catasto Fabbricati comunale al foglio
31, particella 2037, sub 3 e 6;

b) cron. 0003 -- p.to 8) relazione notarile TERRENO NETTUNO - censito nel Catasto Terreni comunale al foglio 4, particelle 580, 149, 6 e 7;

c) cron. 0004 -- p.to 9) relazione notarile TERRENO Nettuno - censito nel Catasto - Terreni comunale al foglio 4, particelle 669, 670, 668, 583, 667, 666, 665 e 582;

d) cron. 0007 -- p.to 11) relazione notarile TERRENO Santa Fiora (GR) - censito nel Catasto Terreni comunale al foglio 11, particelle 633 e 634;

e) cron. 0011 -- p.to 15) relazione notarile: n. 2 APPARTAMENTI e n.2 parcheggi auto Località Oriago (VE) - censiti nel catasto Fabbricati Comunale al foglio 10, particella 1012, subalterni 14, 15, 29 nonché al foglio 10, particella 1052, subalterno 61;

La domanda non era suscettibile di accoglimento per mancanza di interesse ad agire in capo all'opponente. Tali beni erano stati infatti oggetto di provvedimento di accoglimento già nella fase sommaria con conseguente improcedibilità della domanda.

2. Sulla domanda di rivendica dei seguenti beni:

- immobile sito nel Comune di Nettuno, via San Giacomo n.14 – catasto fabbricati fg. n.29, part. 696 sub. 1 e 2, indicato nel ricorso in opposizione: la domanda non poteva essere accolta in quanto tale bene non era stato oggetto della relativa istanza nella fase di verifica dei crediti.

- cron. 0001 – p.to 4) relazione notarile: TERRENO NETTUNO - all'epoca censito nel Catasto Terreni comunale al foglio 7, particella 142. Il bene non rientrava tra quelli oggetto dell'opposizione. Pertanto, era preclusa alla Libernini qualsivoglia contestazione.

3.Sulla rivendica pro-quota dei beni in proprietà esclusiva ex art.179 2° comma lett.d):

doveva essere confermato il provvedimento di rigetto poiché al momento dell'acquisto dei beni sotto elencati il Sig. Bolici aveva dichiarato di voler "destinare il bene in oggetto all'esercizio dell'impresa di cui era l'unico titolare gestore" e la Sig.ra Libernini Beatrice è intervenuta "ad excludendum" nell'atto. Pertanto, dovevano

escludersi dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, comma 1, lettera d) del c.c. e non potevano essere rivendicati.

Cron. 0005 – p.to 10 relazione notarile: TERRENO ANZIO - censito nel Catasto Terreni comunali al foglio 7, particelle 1140 e 1143.

Cron. 0006 – p.to 10 bis relazione notarile: FABBRICA ANZIO - censito nel catasto Fabbricati di Anzio, al foglio 7, particella 2747, subalterno 1, graffata con la particella 2748, subalterno 1 nonché particella 2747, subalterno 2.; l'immobile risulta edificato sul terreno di cui al precedente cronologico 0005, escluso dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, comma 1, lettera d) del c.c. e quindi lo stesso, in virtù del principio dell'incorporazione segue il medesimo regime giuridico del bene cui accede (Cassazione sezione 14.04.2004 n.7060). L'operatività del principio di accessione può essere infatti derogata esclusivamente da apposita convenzione matrimoniale tra i coniugi, non costituendo la

disciplina codicistica della comunione legale deroga
legislativa espressa in materia.

Cron. 0008 -- p.to 12 relazione notarile NEGOZIO
Largo Febo 10 (RM) - censito nel Catasto
Fabbricati comunale al foglio 485, particella 144,
subalterno 3.

Cron. 0009 -- p.to 13 relazione notarile NEGOZIO
Largo Febo n. 7/8 (RM)- censito nel Catasto
Fabbricati comunale al foglio 485, particella 144,
sub. 24.

Cron. 00010 -- p.to 14 relazione notarile: NEGOZIO
Via Valle Schioia, Lavinio - Anzio - censito nel
Catasto Fabbricati comunale al foglio 7, particella
57, subalterno 12.

4. Sulla rivendica pro-quota dei beni in comunione
"de residuo": la domanda di rivendica era infondata
anche relativamente al seguente immobile:

Cron. 0012 -- p.to 16 relazione notarile:
APPARTAMENTO Via Canale 20, Ancona - censito
nel Catasto Fabbricati comunale al foglio 21,
mappale 23, subalterno 17.

A tale bene, infatti, è applicabile la disciplina della comunione "de residuo" ex art.178 c.c., poiché al momento dell'acquisto il Sig. Bolici ha dichiarato di destinare il bene all'esercizio dell'impresa individuale.

A seguito dello scioglimento della comunione del Bolici con la Libernini (data 23.03.2012), tali beni entrano a far parte di quella che viene qualificata "comunione de residuo" che riconosce al coniuge non imprenditore il diritto di beneficiare di quanto residua dalla comunione a seguito del suo scioglimento, una volta soddisfatti i creditori.

Pertanto, poiché al momento dello scioglimento della comunione la Ditta Individuale Paolo Bolici, **poi fallita**, presentava un patrimonio netto negativo (tanto è vero che in data 26.03.2013 proponeva domanda di concordato preventivo) nulla spettava alla Sig.ra Libernini.

Nel caso in cui si volesse accedere alla tesi avversaria, secondo la quale la Sig.ra Libernini avrebbe diritto alla quota parte del patrimonio del fallito ex art. 230 bis c.c., il fallimento della Ditta

Individuale Bolici Paolo avrebbe dovuto essere esteso anche a quest'ultima.

Ad ogni buon conto, qualora la Sig.ra Libernini ritenesse di avere diritto alla quota del 50% degli immobili acquistati in regime di comunione legale con il fallito, le sarebbe comunque preclusa la possibilità di rivendicarli pro-quota atteso che, come fra l'altro evidenziato dalla Corte Costituzionale (sentenza n.311/88) nonché dalla Corte di Cassazione (sentenza 12923/2012), la comunione legale è senza quote per cui entrambi i coniugi sono proprietari di una quota ideale dell'intero dei beni interessati.

Per tutte le sopra esposte ragioni doveva respingersi la richiesta di sospensione dell'esecutività dello stato passivo delle domande tardive di ammissione e delle rivendiche nonché quella di revoca/modifica dello stesso.

P.Q.M.

Il Fallimento Bolici Paolo Ditta Individuale in Liquidazione n.75/2014 in persona del curatore fallimentare Avv. Maria Virginia Perazzoli, come

sopra rappresentato, difeso e domiciliato, ha formulato le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia alla S.V. Ill.ma, accertata la fondatezza delle ragioni del Fallimento Bolici Paolo Ditta Individuale in Liquidazione n.75/2014, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

in via preliminare:

a) respingere la richiesta di sospensione dello stato passivo essendo l'opposizione avversaria *ictu oculi* infondata;

b) dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità della presente opposizione, ovvero, in subordine delle domande relative agli immobili di cui ai punti 1) e 2) della parte motiva del presente atto;

nel merito: in ogni caso respingere perché infondata in fatto ed in diritto l'opposizione avversaria.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari e condanna della controparte ex art.96 c.p.c..

In via istruttoria è stata chiesta l'acquisizione del fascicolo del fallimento e quello del concordato

preventivo proposto dalla Ditta Individuale Bolici Paolo, in data 26.03.2013.

Sono stati depositati i seguenti documenti:

- 1) ricorso in opposizione notificato;
- 2) verbale di esame e formazione dello stato passivo del 15 giugno 2016;
- 3) relazione Notaio Francesca Giusto del 20.05.2016.

All'esito dello stesso, con provvedimento del 12/14.01.2017, comunicato in data 16.01.2014, il Tribunale, pur accogliendo parzialmente le eccezioni del fallimento, ha accolto la domanda di rivendica di Libernini Beatrice sulle quote del 50% dei seguenti immobili:

cronologico 005 TERRENO 10) ANZIO - censito nel Catasto Terreni comunali al foglio 7 , particelle 1140 e 1143: Beni esclusi dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179, comma 1, lettera d) 1) del c.c.;

cronologico 006 FABBRICA 10 bis ANZIO- censito nel catasto Fabbricati di Anzio, al foglio 7, particella 2747, subalterno 1, graffata con la particella 2748,

subalterno 1 nonché particella 2747, subalterno 2:
Bene escluso dalla comunione legale, in quanto
edificato sul terreno 10) escluso dalla comunione
legale ai sensi dell'art. 179, comma 1, lettera d) del
c.c.;

. Cronologico 008 NEGOZIO 12) Largo Febo 10
(RM) - censito nel Catasto Fabbricati comunale al
foglio 485, particella 144, subalterno 3: Bene
escluso dalla comunione legale ai sensi dell'art.
179, comma 1, lettera d);

Cronologico 009 NEGOZIO 13) Largo Febo n. 7/8
(RM)- censito nel Catasto Fabbricati comunale al
foglio 485, particella 144, sub. 24: Bene escluso
dalla comunione legale ai sensi dell'art. 179,
comma 1, lettera d) del c.c.;

Cronologico 010 NEGOZIO 14) Via Valle Schioia,
Lavinio - Anzio - censito nel Catasto Fabbricati
comunale al foglio 7, particella 57, subalterno 12:
Bene escluso dalla comunione legale ai sensi
dell'art. 179, comma 1, lettera d) del c.c.;

Cronologico 012 APPARTAMENTO 16) Via Canale
20, Ancona - censito nel Catasto Fabbricati

comunale al foglio 21, mappale 23, subalterno 17:
Bene in comunione de residuo ai sensi dell'art. 178
del codice civile.

Ciò premesso, il Fallimento Bolici Paolo Ditta
Individuale n.75/2014 così come rappresentato e
difeso

RICORRE

All'Ecc.ma Corte di Cassazione affinché, ogni
contraria istanza ed/od eccezione disattesa, in
accoglimento del motivo di ricorso di seguito
articolato cassi il su richiamato provvedimento

PER IL SEGUENTE MOTIVO

1.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI NORME
DI DIRITTO, EX ART. 360 COMMA 1 N.3 C.P.C., IN
RELAZIONE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI
ART.178 E 194 C.C. NELLA PARTE IN CUI
RICONOSCE AL CONIUGE IN COMUNIONE LEGALE
IL DIRITTO REALE SUI BENI RESIDUI AL MOMENTO
DELLO SCIOGLIMENTO DELLA STESSA,
DISAPPLICANDO LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 194
C.C. IL QUALE STABILISCE CHE "LA DIVISIONE DEI
BENI DELLA COMUNIONE LEGALE SI EFFETTUA

RIPARTENDO IN PARTI UGUALI L'ATTIVO ED IL PASSIVO".

La questione dello scioglimento della comunione legale tra coniugi e dei suoi effetti è argomento complesso ed ampiamente dibattuto in dottrina ed in giurisprudenza, specie con riferimento alla comunione "*de residuo*".

Più precisamente, il Collegio ha ritenuto di ricondurre i predetti beni oggetto di domanda di rivendica nella comunione "*de residuo*" ex art.178 c.c., sul presupposto che in questa debbano essere ricompresi tutti i beni che residuano al momento dello scioglimento della comunione legale. Il Tribunale ha così aderito alla tesi per cui a seguito di tale scioglimento il coniuge acquista automaticamente un diritto reale sui beni relitti. Tuttavia, tale prospettazione non tiene conto della necessaria valutazione dell'esistenza di passività riferibili alla "Ditta del coniuge", giusta quanto disposto dal successivo art. 194 c.c..

Pertanto, pur volendo aderire all'orientamento del Tribunale, che non ha accolto la tesi della curatela fallimentare secondo la quale i beni individuati nel

presente atto con i numeri, Cron.5); Cron.6); Cron.8); Cron.9); Cron. 10) sono beni personali del Sig. Paolo Bolici, in quanto esclusi dalla comunione ex art.179 c.c. primo comma lett.d) in virtù della dichiarazione *ad excludendum* effettuata al momento dell'acquisto dal coniuge Libernini Beatrice, "*trattandosi di beni acquistati per l'esercizio di un'impresa e non di una professione*", e quindi ricadenti nella comunione "*de residuo*" ex art.178 c.c., non si può prescindere dal fare alcune considerazioni in ordine al passivo dell'azienda del coniuge Paolo Bolici.

Infatti il Tribunale nel riconoscere *sic et simpliciter* alla Sig.ra Libernini un diritto reale su tutti i detti beni strumentali all'impresa, esistenti al momento dello scioglimento della comunione, non ha tenuto in alcun conto della complessiva e grave esposizione debitoria maturata a quel tempo dal Sig. Paolo Bolici.

E' documentato *per tabulas*, dagli atti del fascicolo del fallimento, che subito dopo lo scioglimento della comunione, il Sig. Paolo Bolici ha presentato domanda di concordato preventivo.

Appare opportuno richiamare, ancora, l'art.194 c.c. il quale detta le modalità per la divisione dei beni oggetto della comunione "*de residuo*", stabilendo che la divisione si effettua **"ripartendo in parti uguali l'attivo ed il passivo"**.

Nel caso di specie, la data di scioglimento della comunione è da fissare al **23.03.2012**, in quanto i coniugi hanno convenzionalmente optato, in quella data, per il regime di separazione, in previsione della proponenda domanda di concordato preventivo.

Pertanto, a quella data, si sarebbe dovuto calcolare l'attivo ed il passivo per gli eventuali conguagli da corrispondere.

Poiché alla data di deposito della domanda di concordato preventivo (**08.11.2012**), la Ditta Bolici evidenziava un patrimonio netto negativo, nulla spetta "*de residuo*" alla Sig.ra Libermi (Cassazione 9.11.2012 n.19454; Cassazione 31.05.2006 n.13009; Cassazione sentenza 19.03.2003 n. 4033).

Tale principio è stato recepito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione Civile 2597/2006; 7060/2004; 2680/2000; 6876/2013) che ha riconosciuto che la comunione "de residuo" ha natura di diritto di credito (il che è coerente con i principi di diritto in materia) e, qualora si pervenisse a soluzioni contrarie, si potrebbe arrivare al paradosso di legittimare comportamenti fraudolenti dei coniugi che (sciogliendo la comunione legale) potrebbero sottrarre ai creditori la garanzia patrimoniale.

Per questa ragione, l'art.194 c.c. prescrive che al momento dello scioglimento della comunione si ripartisce tra i coniugi sia l'attivo che il passivo.

Per tutto quanto sopra esposto e argomentato, poiché la Ditta Paolo Bolici, al momento dello scioglimento della comunione, aveva già maturato un'esposizione debitoria di € 77.860.367,00, è chiaro che nulla può residuare all'altro coniuge ex art.178 c.c.

Infine va rilevato che lo scioglimento della comunione legale, fatta dai coniugi nell'imminenza della richiesta di concordato preventivo, è un atto di rilevanza economica che rientra certamente tra quegli atti suscettibili di azione revocatoria in quanto, come si è visto, va ad incidere immediatamente sui diritti dei creditori, privandoli della garanzia del credito.

La configurazione del diritto dell'altro coniuge in termini obbligatori anziché reali andrà, in generale, non tanto valutata dal punto di vista dell'impatto nei rapporti interni, ma in relazione ad una situazione che potrebbe essere indifferente per l'altro coniuge, come, ad esempio, nel caso di fallimento, in cui l'interesse alla gestione del proprio patrimonio passa in secondo piano rispetto all'esigenza sovraordinata di soddisfare i creditori, dovendosi raccordare anche con altri principi dell'ordinamento. In primis quello della responsabilità patrimoniale che accompagna la relazione dei coniugi con terzi estranei al consorzio familiare ed in secondo luogo

quello della certezza delle contrattazioni successive che possono coinvolgere detti cespiti.

Il coniuge dell'imprenditore deve sicuramente dover rispondere dei debiti aziendali, quanto meno nei rapporti esterni, per effetto del disposto dell'art. 2560 c.c.; egli, infatti, sarebbe equiparabile ad un'acquirente pro quota, come tale chiamato a rispondere delle situazioni passive, almeno per una parte.

Ciò premesso il Fallimento Bolici Paolo Ditta Individuale n. 75/2014 in persona del Curatore Fallimentare , così come rappresentato e difeso e domiciliato,

RICORRE

all'Ecc.ma Corte di Cassazione affinché, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:

- 1) In accoglimento del motivo di ricorso sopra articolato, cassi senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Velletri Sez. Fallimentare, cron. 323/2017 del 12/14.01.2017 RG. N. 5524/2016 comunicata a mezzo PEC il 16.01.2017.
- 2) In ogni caso, in subordine, in accoglimento del motivo di ricorso sopra articolato, visto l'art. 384 c.p.c.,

decida nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e della precedente fase.

Si producono i seguenti documenti

- 1) fascicolo dell'opposizione a stato passivo RG. n. 5524/2016;
- 2) copia conforme ordinanza Tribunale di Velletri n. 323/2017 del 12/14.01.2017 R.G. N .5524/2016 con allegata comunicazione di cancelleria del 16.01.2017;
- 3) istanza trasmissione del fascicolo di parte ex art. 369 c.p.c.;
- 4) istanza di rivendica della Sig.ra Beatrice Libernini depositata in data 24.03.2016;
- 5) verbale di esame e formazione dello stato passivo del 15 giugno 2016;
- 6) ricorso in opposizione della Sig.ra Beatrice Libernini notificato in data 07.08.2016;
- 7) relazione Notaio Francesca Giusto del 20.05.2016;

8) Informativa/ Istanza del Curatore procedimento R.G. n.
5524/2016 per Ricorso in Cassazione e pedissequo
provvedimento dell' 11/13.02.2017.

Roma, 15.02.2017


Avv. Daniela Campus

PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta avv. Maria Virginia Perazzoli (C.F. PRZMVR56P49H321P) , nella mia qualità di curatore fallimentare della Ditta Paolo Bolici n. 75/2014, corrente in (00042) Anzio, Via Carlo Goldoni n. 20, (C.F. BLCPLA50H27F592M), delego a rappresentarmi e difendermi nel presente ricorso davanti la Corte di Cassazione, proposto dalla Ditta Paolo Bolici n. 75/2014, avverso l'ordinanza emessa dal tribunale di Velletri n. 323/2017, l'avv. Daniela Campus, del Foro di Roma, ed eleggo domicilio presso lo studio della stessa, in Roma, in Via Lisbona n. 9.
Roma, 15 febbraio 2017

Fall. Paolo Bolici n. 75/2015

Il curatore



Visto per autentica

Avv. Daniela Campus

